

## **ORDINANZA N°19/2009**

### **IL PRESIDENTE**

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni ed integrazioni,
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 1, lett. a), e l'articolo 8, comma 3, lett. f) della predetta Legge, in base ai quali compete all'Autorità Portuale la vigilanza, il coordinamento ed il controllo delle operazioni e dei servizi portuali, di cui all'art.16 della Legge, nonché delle altre attività industriali e commerciali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il D.P.R. 16/7/1998, istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTO** il D.M. in data 29 dicembre 2006 con il quale la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa ai porti di Crotona e Corigliano Calabro (CS);
- VISTO** il D.M. in data 5 marzo 2008 con il quale la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa al porto di Taureana di Palmi (RC);
- VISTO** il D.M. 20/3/2006, di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;
- VISTO** l'art. 27, comma 3, della L. 84/94 e s.m.i., il quale stabilisce che i piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 5;
- CONSIDERATO** che per la realizzazione del porto di Taureana di Palmi fu redatto un progetto generale di Variante, in esecuzione al Piano Regolatore di variante del 16/10/1958, approvato con D.M. 22/6/1969, n. 5296;
- VISTA** la seconda variante al Piano Regolatore Portuale del porto di Taureana di Palmi, adottata con Decreto n. 12/2001 del 13/9/2001 della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro ed approvato con Decreto n. 4777 del 3/5/2002 della Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica ed Ambiente;

- VISTO** il collaudo statico dei lavori inerenti la suddetta variante in data 31/7/2008;
- VISTO** il certificato di collaudo tecnico – amministrativo in data 19/1/2009, relativo ai succitati lavori;
- CONSIDERATO** che con verbale in data 12/5/2009 il Provveditorato Interregionale per le opere Pubbliche Calabria – Sicilia – Ufficio Opere Marittime di Reggio Calabria ha riconsegnato all'Amministrazione Marittima le aree demaniali marittime del porto di Taureana di Palmi;
- CONSIDERATO** altresì che da tale data sono da intendersi implementate le potestà gestorie dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro a norma della L. 28/1/94, n. 84;
- VISTA** l'Ordinanza n. 16/2009 del 14/5/2009 dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, recante la destinazione funzionale degli accosti all'interno del porto di Taureana di Palmi (RC);
- VISTA** l'Ordinanza n. 08/2009 del 26/5/2009 della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, recante il Regolamento per lo svolgimento di attività marittime di sicurezza e di tutela ambientale nel porto di Taureana di Palmi (RC);
- RITENUTO** opportuno che, in relazione alla natura ed alla destinazione dell'area del porto di Taureana di Palmi (RC), la circolazione dei pedoni, degli autoveicoli e motocicli privati e la loro sosta sia subordinata tanto alle norme contenute in apposita Ordinanza che all'adozione di ogni norma precauzionale e cautelare atta a scongiurare il verificarsi di qualsiasi inconveniente o incidente alle persone e/o cose;
- CONSIDERATO** pertanto che l'esercizio delle attività e delle facoltà contemplate nella suddetta Ordinanza avviene sotto l'esclusiva responsabilità delle persone cui sono accordate, e di conseguenza l'Autorità Portuale di Gioia Tauro rimane manlevata nella misura più ampia possibile da qualsivoglia responsabilità di tipo penale, civile e/o amministrativo derivante da danni che dovessero occorrere nello svolgimento di tali attività e facoltà;
- VISTO** l'art. 59, numero 10), del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione che stabilisce che l'Autorità competente, con propria Ordinanza pubblicata all'albo d'ufficio, regola tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che ivi si esercitano;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. h) della L. 28/1/94, n. 84;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

# RENDE NOTO

Che a far data dall'entrata in vigore della presente Ordinanza, la circolazione veicolare e pedonale, la sosta e lo svolgimento delle attività nel porto di Taureana di Palmi (RC) sono consentite nei limiti delle norme in essa contenute.

## ORDINA

### ART. 1

#### Oggetto dell'Ordinanza

La presente Ordinanza si applica a chiunque utilizzi, a qualsiasi titolo, beni demaniali marittimi ed infrastrutture che ricadono all'interno del porto di Taureana di Palmi (RC), delimitato dai seguenti ambiti spaziali:

*tutte le aree demaniali marittime, le banchine, le altre opere portuali e gli antistanti specchi acquei compresi tra il Molo di sopraflutto, a Nord con coordinate Gauss-Boaga E 2595190,475 - N 4249638,858, ed il Molo di sottoflutto, a Sud con coordinate Gauss-Boaga E 2595374,301 - N 4249392,813.*

Per effetto dell'ampliamento della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro al porto di Taureana di Palmi (RC) viene estesa al suddetto scalo marittimo l'applicazione delle seguenti Ordinanze attualmente in vigore nel porto di Gioia Tauro; Ordinanze n.:

- 01/01 del 21/06/2001 e successiva integrazione emanata con Ordinanza n. 02/02 del 21/02/2002, relative all'uso di fonti termiche in ambito portuale;
- 02/01 del 08/08/2001, relativa all'obbligo di informazione di infortuni verificatisi in ambito portuale;
- 08/07 del 04/04/2007, relativa alla disciplina delle attività industriali, commerciali, artigianali che si esercitano nell'ambito della giurisdizione territoriale di competenza dell'Autorità Portuale, all'interno dei porti di Gioia Tauro, Crotone e Corigliano Calabro.

### TITOLO I

#### NORME RELATIVE ALL'ACCESSO AGLI SPAZI PORTUALI ED ALLA VIABILITA' INTERNA

### ART. 2

#### Accesso pedonale

Tutti i percorsi pedonali della darsena sono di accesso ed uso pubblico.

L'accesso pubblico alle banchine è consentito dalle ore 6,00 alle ore 22,00.

E' vietato accostarsi al ciglio delle banchine ed alle unità ormeggiate.

L'accesso ed il transito dei pedoni deve svolgersi osservando in maniera scrupolosa ogni possibile accorgimento per evitare il verificarsi di sinistri a carico delle persone o delle cose.

L'accesso ed il transito dei pedoni non dovrà intralciare le attività portuali autorizzate ed in corso di svolgimento.

L'Autorità Portuale rimane manlevata nella misura più ampia possibile da qualsivoglia responsabilità di tipo penale, civile e/o amministrativo derivante dall'accesso pedonale.

### **ART. 3**

#### **Accesso e parcheggio veicoli**

L'accesso di autoveicoli, motoveicoli, motocicli e biciclette al porto di Taureana è **vietato**.

In deroga al divieto posto al comma 1 del presente articolo, l'accesso veicolare all'interno dell'area portuale è consentito:

- a. ai titolari di licenza di pesca rilasciata dalla competente Capitaneria di Porto ed in corso di validità, relativa ad un motopeschereccio ormeggiato all'interno del porto (*vedi MODELLO P allegato alla presente*);
- b. ai concessionari demaniali marittimi (*vedi MODELLO P allegato alla presente*);
- c. ai titolari di posti barca (*vedi MODELLO P allegato alla presente*);
- d. ai portatori di handicap, solo se accompagnati;
- e. i soggetti già autorizzati dall'Autorità Portuale ai sensi dell'art. 68 del codice della navigazione allo svolgimento di attività nell'ambito portuale di Gioia Tauro in virtù di quanto previsto all'art. 1 della presente Ordinanza, sono autorizzati allo svolgimento delle relative attività e all'accesso nel porto di Taureana di Palmi (RC) per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse; pertanto gli interessati hanno l'obbligo di esibire, su richiesta degli Organi di controllo, la relativa autorizzazione o permesso di accesso rilasciata/o dal Settore Vigilanza e Sicurezza dell' Autorità Portuale;
- f. sono esenti dal rilascio del permesso di accesso in porto, per comprovate esigenze istituzionali e/o servizio i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, appartenenti all'Ordine Giudiziario, alle Forze di Polizia, alle Forze Armate previa esibizione su richiesta degli Organi di controllo del documento di riconoscimento, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, unitamente ad un documento di identità; il documento di riconoscimento è richiesto solo nel caso in cui la tessera rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza sia priva di foto e di dati di identificazione delle persone;
- a. sono esentati dal richiedere il permesso di accesso in porto i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di merci su strada (per trasporto merci si intende esclusivamente: container, auto, mezzi d'opera e rinfuse) che abbiano necessità di accedere occasionalmente in ambito portuale, comunque per un periodo strettamente necessario allo svolgimento della relativa fornitura;
- g. eventuali visitatori o ospiti dei titolari di concessione demaniale marittima o proprietari di imbarcazioni dovranno essere ricevuti all'ingresso del porto ed accompagnati all'uscita da quest'ultimi, i quali saranno responsabili della loro sicurezza ed incolumità.

Le autovetture in transito all'interno del porto turistico devono essere condotte a velocità moderata e comunque non superiore ai 10 km/h, tale da non costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità, nel rispetto della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, all'uopo predisposta.

**E' fatto assoluto divieto di accesso veicolare alle banchine portuali, ovvero ad una distanza inferiore a Mt. 9 (nove) dal ciglio delle stesse banchine.**

Le vetture stesse dovranno essere parcheggiate negli appositi spazi, con divieto di sosta al di fuori degli spazi consentiti ed opportunamente segnalati.-

Ai soggetti titolari di cui al comma 2, lett. a), b), c), del presente articolo sarà rilasciato apposita autorizzazione o permesso di accesso in porto, da parte del Settore Vigilanza e Sicurezza "come da MODELLO P allegato alla presente"; pertanto gli interessati hanno l'obbligo di esibire, su richiesta degli Organi di controllo, la stessa autorizzazione o permesso di accesso.

**ART. 4**  
**Segnaletica monitoria**

A cura dell'Autorità Portuale verrà predisposta idonea segnaletica orizzontale e verticale atta a visualizzare i divieti e le facoltà di cui al presente Titolo I.

**TITOLO II**  
**NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' IN FORMA NON FISSA**  
**NELL'AMBITO PORTUALE**

**ART. 5**  
**Obbligo di iscrizione**

Tutti coloro che intendono svolgere qualunque attività in forma non fissa presso le aree demaniali marittime ubicate all'interno del porto di Taureana di Palmi (RC) devono conseguire l'iscrizione prevista dall'art. 68 del codice della navigazione, mediante istanza da inoltrare all'Autorità Portuale di Gioia Tauro utilizzando la modulistica prevista, scaricabile gratuitamente all'indirizzo internet:

**<http://www.portodigioiatauro.it/news./Ordinanza n. 08/07 del 04/04/2007.>**

Sono esonerati da tale obbligo i concessionari demaniali marittimi, i titolari di licenza di pesca rilasciata dalla competente Capitaneria di Porto in corso di validità, ed altri soggetti, da verificarsi dall'Autorità Portuale caso per caso, che abbiano comunque titolo ad esercitare attività nel porto di cui al comma 1.

**ART. 6**  
**Autorizzazione per lavori in conto terzi**

Nell'ambito del porto di Taureana di Palmi (RC) può essere consentita l'esecuzione di lavori in conto terzi solo alle persone e/o ditte autorizzate ai sensi dall'art. 68 del codice della navigazione.

Durante l'esecuzione dei lavori devono essere osservate le prescrizioni impartite dall'Autorità Portuale e, per quanto competente, dall'Autorità Marittima. I lavori non possono essere eseguiti durante l'assenza del personale preposto alla sorveglianza, laddove prevista.

**ART. 7**  
**Alaggio e varo di unità**

L'attività professionale di varo, l'alaggio, il carenaggio etc. delle unità di diporto e/o da pesca è consentito soltanto nella zona appositamente destinata per tale uso e previa autorizzazione dell'Autorità Portuale.

L'attività di alaggio e varo delle unità è riservata ai soggetti in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro ai sensi dell'art. 68 del codice della navigazione.

L'attività di alaggio e varo delle unità dovrà essere svolta nella rigorosa osservanza delle seguenti prescrizioni:

- le operazioni dovranno svolgersi solo nelle ore diurne ed in presenza di buone condizioni meteo marine;
- la zona intorno al mezzo di sollevamento che effettua l'operazione dovrà essere libera da ingombri, veicoli e materiale pericoloso;
- un addetto dovrà sostare nei pressi di tale zona al fine di impedire il transito di estranei alle operazioni e di segnalare la presenza del carico sospeso;
- lo specchio acqueo interessato dalle operazioni dovrà essere libero;
- sull'unità da varare/alare dovranno essere posizionate preventivamente delle cime per guidare la posizione dello scafo durante il sollevamento;
- al termine delle operazioni la banchina dovrà essere lasciata sgombra da materiali o attrezzature;
- gli addetti alle operazioni di alaggio/varo dovranno osservare scrupolosamente la vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. L.gs. 272/99 ed al D.L.gs. 81/2008, per quanto applicabile, avuto particolare riguardo all'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI);
- il varo e l'alaggio delle unità di lunghezza fuori tutto inferiore a Mt. 6 (sei) può essere effettuato privatamente, senza ricorrere alla prescritta autorizzazione e soltanto a mezzo di carrello omologato ai sensi del vigente codice della strada, nel rispetto delle elementari norme di sicurezza nell'esclusiva responsabilità del soggetto operante.

## **ART. 8 Bunkeraggio**

Il rifornimento di carburante delle unità da pesca e/o da diporto deve avvenire solo attraverso gli impianti delle stazioni di servizio fisse, eventualmente condotte in regime di concessione demaniale marittima.

E' fatto divieto assoluto di effettuare il bunkeraggio delle unità tramite autobotte.

Sulle unità in sosta il carburante può essere tenuto solo negli appositi serbatoi fissi a norma di legge; nessun altro recipiente contenente carburante deve essere lasciato a bordo.

E' fatto obbligo ai possessori di unità con motore a benzina di assicurarsi della dispersione dei vapori prima dell'avviamento.

## **ART. 9 Attività commerciali**

E' vietato lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito portuale, anche a bordo od a mezzo di unità.

Eventuali deroghe al divieto posto dal comma 1 saranno valutate caso per caso e comunque autorizzate ai sensi dell'art. 68 del codice della navigazione dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro, nonché dall'Autorità Marittima e/o da altre Autorità ovemai competenti in forza della legislazione vigente.

## **ART. 10 Divieti**

Durante l'esercizio delle attività di cui al presente titolo, i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 68 del codice della navigazione dovranno osservare i seguenti divieti:

- è fatto assoluto divieto di accensione di fiamme libere e di uso di fiamma ossidrica;

- è fatto assoluto divieto di imbarcare, sbarcare e detenere a bordo merci pericolose;
- è fatto assoluto divieto di lavare le imbarcazioni con acqua potabile;
- è vietato l'uso di proiettori e di segnali acustici non strettamente necessari;
- è vietata ogni altra attività o comportamento suscettibili di arrecare pregiudizio alla sicurezza delle strutture portuali ed alla pubblica e privata incolumità.

#### **ART. 11**

#### **Regime degli obblighi e delle responsabilità**

Le responsabilità e gli obblighi inerenti la scrupolosa osservanza della vigente legislazione in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D. L.gs. 272/99 ed al D.L.gs. 81/2008 per quanto applicabile, relativa alle attività previste dal presente Titolo II gravano sul datore di lavoro così come individuato dall'art. 3, comma 1, lett. c) del D.L.gs. 272/99.

### **TITOLO III**

### **NORME RELATIVE ALLA TUTELA AMBIENTALE**

#### **ART. 12**

#### **Divieto di scarichi a mare**

E' vietato lo svuotamento di acque di sentina, di acque reflue, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di acque di lavaggio delle barche, di detriti o altro nell'ambito portuale, sia nello specchio acqueo che sulle banchine.

#### **ART. 13**

#### **Conferimento dei rifiuti**

I rifiuti solidi urbani ed i rifiuti speciali, così come elencati all'art. 184 del D.L.gs. 152/2006 e s.m.i., devono essere conferiti esclusivamente utilizzando gli appositi cassonetti.

I rifiuti ed i residui del carico prodotti a bordo delle unità da diporto e/o da pesca non possono essere mantenuti a bordo e devono essere scaricati mediante conferimento negli appositi contenitori che saranno all'uopo predisposti dal Soggetto Gestore individuato secondo le procedure previste dal D.L.gs. 182/2003.

Nelle more dell'individuazione del Soggetto Gestore di cui al punto precedente, l'attività di ritiro, raccolta e smaltimento dei rifiuti e dei residui del carico prodotti a bordo delle unità da diporto e/o da pesca può essere svolta, in via eccezionale, da soggetti appositamente iscritti nel registro speciale di cui all'art. 68, comma 2, del codice della navigazione, tenuto dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro.

#### **ART. 14**

#### **Sicurezza antincendio**

Ferme restando le competenze dell'Autorità Marittima e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco previste dalle LL. 13 maggio 1940, n. 690 e 27 dicembre 1973, n. 850, l'apprestamento delle misure antincendio è posto a carico dei concessionari demaniali marittimi, degli armatori delle unità da pesca nonché dai responsabili della condotta nautica delle unità da diporto.

Ad ogni modo le unità ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di natura preventiva e generale:

- in caso di sversamento di idrocarburi nello specchio acqueo o sulle banchine o moli, il responsabile deve immediatamente avvisare l’Autorità Marittima e, per quanto di competenza, l’Autorità Portuale e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare l’inquinamento, curando di informare il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovino in luogo;
- prima della messa in moto del motore a benzina si deve provvedere all’aerazione del vano motore;
- ogni unità deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non esistano residui di perdita di idrocarburi in sentina, e che non vi siano perdite degli stessi in acqua;
- gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
- il rifornimento di carburante all’imbarcazione deve essere effettuato esclusivamente attraverso gli impianti delle stazioni di servizio fisse, eventualmente condotte in regime di concessione demaniale marittima; è assolutamente vietata, nell’ambito portuale, qualsiasi altra modalità di rifornimento anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati, riforniti di pompe, sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualunque altro sistema;
- i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati;
- gli estintori di bordo devono essere conformi alle disposizioni della vigente normativa, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;
- in caso di inizio di incendio a bordo di un’unità all’ormeggio è fatto obbligo di avvisare tempestivamente le competenti Autorità ed gli Organismi dei quali sia previsto l’intervento.

## **TITOLO IV NORME SANZIONATORIE E FINALI**

### **ART. 15 Sanzioni**

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell’illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall’art. 1164 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

### **ART. 16 Pubblicazione ed esecuzione**

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza, che sarà affissa all’albo dell’interessata Autorità Portuale, della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, all’Albo Pretorio del Comune di Palmi (RC) ed a quello della Delegazione di Spiaggia di Palmi.

**ART. 17**  
**Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione presso l'Albo dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.

Gioia Tauro, 3/7/2009

**IL PRESIDENTE**  
**Dott. Ing. Giovanni GRIMALDI**